inFinance
TRAINING & ADVISORY

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

innexta

GLI ADEGUATI ASSETTI PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI:

I nuovi adempimenti di legge

Relatore | Diana Lesic
d.lesic@infinance.it

Web, 12 novembre 2024

L’evoluzione dalla legge fallimentare al CCII

- La legge fallimentare **era un «Regio Decreto» n. 267 del 1942; ergo un impianto normativo figlio di quell’epoca.**
- **Il fallito era considerato un soggetto da «punire»** e le dimensioni delle imprese erano ben diverse da quelle moderne.
- **Passati ben 80 anni, il 2022 ha visto la piena entrata in vigore di un impianto completamente nuovo,** che ha abrogato il R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Si tratta del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) - Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Sono trascorsi ben 3 anni dal 2019 al 2022 perché il CCII trovasse piena applicazione, complice la contingenza pandemica del 2020.
- Il CCII ha un approccio completamente diverso rispetto alla L.F.:
  - L’impresa è un bene da salvaguardare
  - La crisi deve essere anzitutto prevenuta con adeguati strumenti e organizzazione
  - All’imprenditore sono fornite plurime soluzioni per comporre lo stato di crisi o insolvenza

2018->2022
Gli anni dell’early warning

OBIETTIVO:

"Risolvere le debolezze individuate durante la crisi finanziaria, legate al fatto che le perdite su crediti sono state sottovalutate e riconosciute troppo tardi"

(BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit loss)

BCE - Bankitalia

1° Gennaio 2018: entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9.

Early Warning BANCARIO

CONSEGUENZE:

Modifica delle politiche delle banche in merito alla valutazione dei crediti nei confronti dei clienti

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

13 marzo 2019: inizio dell'entrata in vigore del nuovo codice della «Crisi d'impresa» che si è completata il 15 luglio 2022.

Early Warning della crisi d'IMPRESA

CONSEGUENZE:

- Verifica costante della continuità aziendale
- Organo di controllo per Srl minori
- Nuovi poteri (ed obblighi!) per gli Amministratori
- Maggior presidio del rapporto banca/impresa

inFinance

Il «nuovo» impianto sulla crisi d’impresa (ex D.lgs 14/2019 + d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)

Entrata in vigore: un percorso «travagliato»

Art. 389 - Entrata in vigore

- Alcuni articoli (Art. 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388) sono entrati in vigore il **13 marzo 2019.**

L'entrata in vigore degli altri articoli è stata differita dal correttivo DL 118/2021:

- Composizione negoziata (Art. 12->25 undicies) **-> 15 novembre 2021**
- Codice della Crisi **-> 15 luglio 2022**

I soggetti destinatari del Codice della crisi e dell'insolvenza

Art 1 c. 1 del D.Lgs 14/2019

- Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina le «*situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici*»
- Gli obblighi previsti dal codice si applicano all'imprenditore individuale e a tutti gli enti di natura collettiva (*società lucrative, cooperative, consortili e enti del terzo settore*).

A chi si applica dunque il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza?

In maniera molto generale potremmo affermare che tutti sono interessati dal CCII.

- Anche consumatori e le partite iva/imprese minori* (i c.d. «soggetti non fallibili» del passato) hanno a loro disposizione un ventaglio di soluzioni per affrontare la crisi.

inFinance

Art. 2 CCI (come modificato dal D.Lgs 83/2022)

Può accedere alla Composizione negoziata l'imprenditore individuale o collettivo che percepisce di essere in CRISI.

Il nuovo codice introduce per la prima volta specifiche definizioni di **crisi**, **insolvenza** e **sovraindebitamento**.

Art 2. comma 1. del D.Lgs 14/2019

Ai fini del presente codice si intende per:

a) **CRISI :** lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'**inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi**;

b) **INSOLVENZA:** lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che **il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**;

c) **SOVRAINDEBITAMENTO:** lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'**imprenditore minore**, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il CCII: impatti anche sul codice civile per responsabilizzare gli amministratori

Le modifiche in vigore

Art. 375: riscritto l'art. 2086 del codice civile. Si è passati da:

- **ANTE RIFORMA**
- *Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.*
- *L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*

- **POST RIFORMA**
- *Art. 2086. Gestione dell'impresa.*
- *L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*
- *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.*

inFinance

Gli strumenti di allerta – Adeguati assetti organizzativi

(DLGS 17 giugno 2022 n. 83)

inFinance

Art. 3 CCI (come modificato da direttiva «insolvency»)
«Nuovo» art. 3 co. 1 e 2 del D.Lgs 14/2019

«Nuovo» art. 3 co. 1 e 2 del D.Lgs 14/2019: Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. *L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.*
2. *L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.*

inFinance

Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Assetto organizzativo

Chi fa cosa?

Insieme delle direttive e delle procedure definite a livello aziendale per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità nell'organigramma aziendale, che consenta agli amministratori di individuare gli indizi di crisi e perdita di continuità aziendale.

Assetto contabile/amministrativo

Come?

- Capacità dell'azienda e del suo reparto amministrativo di garantire una completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile dei fatti di gestione, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.
- Rilevazione puntuale dei fatti di gestione e degli accadimenti contabili (OIC 30-bilancio infrannuale)

Il sistema deve essere in grado di produrre informazioni valide per le scelte di gestione dell'impresa e la salvaguardia del patrimonio aziendale, orientato all'ottica di intercettare i sintomi di crisi e di perdita della continuità aziendale.

Art. 3 CCI (come modificato da direttiva «insolvency»)
Comma 3 del D.Lgs 14/2019

3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere

i. *Patrimoniale* (ergo patrimonio netto negativo, sbilanciamenti tra investimenti e relative coperture, eccessivo ricorso al capitale di terzi rispetto al capitale proprio, ecc.)

ii. *Economico* (quindi riduzione dei ricavi, eccessivo peso dei costi, scarsa redditività ecc.)

iii. *Finanziario* (ovvero incapacità di produrre sufficiente cash flow caratteristico per far fronte alle uscite monetarie)

rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

-> Una buona analisi storica di bilancio!

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

-> Business plan e budget di tesoreria. Sostenibilità del debito e DSCR!

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

-> Lista di controllo e Test pratico preliminare!

inFinance

Art. 3 CCI (come modificato da direttiva «insolvency»)

4. Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

Allarme Interno

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

Allarme Esterno

a) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 [ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi INAIL; debiti IVA; crediti affidati per la riscossione].

Art 25 – octies: obbligo di segnalazione degli organi di controllo

Il Sole 24 Ore Lunedì 21 Novembre 2022– N.321

Gestione anticipata della crisi d'impresa: sindaci in prima linea dopo l'addio all'allerta

Aziende in difficoltà

I professionisti devono segnalare gli squilibri e chiedere misure tempestive

Nella composizione negoziata è necessario vigilare sulle decisioni dei manager

A cura di
Claudio Ceradini

Obblighi di vigilanza rafforzati per i sindaci nella gestione precoce della crisi. Da quando le allerte hanno lasciato il campo alla valutazione dell'imprenditore, l'organo di controllo è divenuto uno dei cardini della diagnosi tempestiva e del percorso di risanamento, sia prima dell'accesso alla composizione negoziata che nel corso delle trattative. È la lettura che emerge dalla relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione sul nuovo Codice della crisi dello scorso 15 settembre.

Rispetto ai tradizionali obblighi di vigilanza previsti dall'articolo 2403 del Codice civile, con il nuovo Codice diventa centrale, perlomeno con riferimento alla diagnosi delle difficoltà, la verifica della disponibilità e del concreto funzionamento dell'assetto amministrativo e contabile, il cui perimetro è oggi più definito. L'articolo 3 precisa che l'assetto, per essere adeguato, deve (almeno) consentire di rilevare due ordini di informazioni, consuntive e previsionali:

❶ le prime sono costituite dagli squilibri ed economico-finanziari premonitori della crisi e dai segnali specifici, elencati al quarto comma (indebitamento patologico verso dipendenti, fornitori e banche, e creditori qualificati), e non richiedono molto altro rispetto ad una ordinata e tempestiva gestione contabile;
❷ il quadro previsionale è invece più delicato, e deve consentire di giudicare la capacità di servire regolarmente il debito in un orizzonte temporale allungato a 12 mesi, rispetto ai precedenti sei, e di alimentare il test pratico previsto all'articolo 13, comma 2.

La verifica dei dati

È onere dell'organo di controllo vigilare sulla disponibilità, correttezza tecnica ed affidabilità dei dati tra cui quello previsionale costituisce la vera architrave della diagnosi dello stato di salute dell'impresa. Si aggiunga l'obbligo di banche e creditori qualificati di comunicare anche all'organo di controllo la modifica o la revoca delle linee di affidamento e l'omissione di versamento di imposte e contributi per importi anche modesti, e si comprende come i sindaci siano diventati la chiave di volta endosocietaria della diagnosi precoce.

Come precisa la relazione della Cassazione, il quadro informativo di cui i sindaci dispongono consente loro segnalare consapevolmente all'organo gestorio l'insorgere dei segnali di crisi, pretendendone una reazione, almeno progettuale, rapida ed adeguata alle difficoltà, che potrà prevedere anche, se necessario, l'accesso alla composizione negoziata.

La composizione negoziata

Durante la composizione negoziata, in cui l'imprenditore conserva la gestione dell'impresa, l'obbligo di vigilanza si estende ad aspetti specifici. In caso di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti non coerenti con il risanamento, i sindaci devono assicurarsi che gli amministratori informino compiutamente l'esperto.

Ove l'esperto segnali, anche ai sindaci, il proprio dissenso ritenendo l'operazione pregiudizievole per la trattativa o per i creditori, l'organo di controllo dovrà vigilare sulle decisioni degli amministratori, consapevole che l'operazione di cui sia iscritto nel registro delle imprese il dissenso dell'esperto non godrebbe della protezione da azione revocatoria.

Inoltre, se nel corso della trattativa l'imprenditore divenisse insolvente, dovrà prevalere nella gestione la tutela degli interessi e delle cause di prelazione dei creditori. I sindaci dovranno verificare che l'operato degli amministratori si orienti in questo senso, pur perseguendo ancora, se possibile, il risanamento.

Vigilanza e segnalazione

La tempestiva segnalazione agli amministratori e la vigilanza nella crisi sono per i sindaci il presupposto del contenimento della propria responsabilità nel successivo, deprecabile, dissesto. Tramontata l'esclusione da responsabilità conseguente alla tempestiva segnalazione prevista dalla prima versione del Codice, rimane, ricorda la Suprema corte, solo la diligente vigilanza ad arginare il coinvolgimento patologico dell'organo di controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMPITI DI VIGILANZA

Assetti organizzativi adeguati
I sindaci devono vigilare sulla concreta adozione da parte della società di assetti contabili ed organizzativi adeguati alla diagnosi precoce dell'emersione della crisi, che consentano di rilevare sia squilibri patrimoniali ed economico finanziari, sia la prevedibile inadeguatezza dei flussi finanziari disponibili ad adempiere alle obbligazioni assunte e in scadenza, in un arco di 12 mesi.

Composizione negoziata
I sindaci devono segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per accedere alla composizione negoziata.
Devono inoltre valutare l'adeguatezza della risposta (che deve pervenire entro 30 giorni) relativa alle misure intraprese o previste per rimuovere le cause della crisi e risolvere il disequilibrio finanziario.
All'apertura della composizione negoziata devono dare all'esperto le informazioni utili per valutare la concretezza della prospettiva di risanamento.
Durante le trattative i sindaci vigilano sulla gestione, su pagamenti incoerenti rispetto al piano e sugli atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli, anche sulla base dell'informativa eventualmente ricevuta dall'esperto.

Segnalazioni
I sindaci ricevono segnalazione dai creditori pubblici qualificati dell'esistenza di debiti scaduti e di versamenti in ritardo, e dagli intermediari finanziari della variazione, revisione o revoca delle linee di affidamento.
Sono quindi destinatari di informazioni utili tra l'altro per valutare l'invio della segnalazione prevista dall'articolo 25-octies.

Test pratico
Il Codice della crisi prevede un test pratico, che consente una semplificata valutazione preliminare di perseguibilità del risanamento, e che per i sindaci è uno degli elementi di controllo obbligatorio dell'adeguatezza e del concreto funzionamento degli assetti contabili istituiti.
Va effettuato sulla base del rapporto tra debito scaduto e in scadenza e flussi finanziari prevedibilmente disponibili per onorare gli impegni assunti, tenendo conto della condizione dell'impresa e delle misure attuate o in corso.
Il risultato segnala il grado di difficoltà del risanamento:
- **valori fino a 2** evidenziano difficoltà contenute o risolvibili senza interventi specifici;
- valori compresi **tra 2 e 4** evidenziano un flusso finanziario inadeguato, che rende il risanamento dipendente dall'efficacia delle iniziative industriali adottate;
- per valori **superiori a 4** il risanamento richiede la cessione dell'azienda o altre iniziative in discontinuità.

inFinance

Cosa si intende per allerta esterna? (in vigore dal 01 gennaio 2022)

8 gennaio 2022

Crisi di impresa

Inps ed Entrate, quando scatta la segnalazione per i ritardi nei versamenti

Per evitare fallimenti torna l'alert degli enti pubblici agli organi di controllo se l'impresa in difficoltà accumula troppi ritardi nei versamenti

- L'organo di controllo (allerta esclusivamente interna) e l'imprenditore tornano a essere destinatari delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati:
  - Agenzia delle Entrate
  - INPS e INAIL
  - Agenzia di Riscossione

inFinance

Art. 25 –novies: segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati **segnalano all'imprenditore ed all'organo di controllo (ove esistente) tramite posta elettronica certificata**:

Per l'INPS, il ritardo di oltre 90gg nel versamento dei contributi previdenziali eccedenti:

- Se sono presenti dipendenti, il 30% di quelli dell'anno precedente ed a 15.000€.
- Se NON sono presenti dipendenti l'importo di 5.000€ .

(decorrenza dai debiti accertati dal 1° gennaio 2022)

Per l'INAIL , il ritardo di oltre 90gg nel versamento dei premi assicurativi eccedenti:

- L'importo di 5.000 €

(decorrenza dai debiti accertati dal 1° gennaio 2022)

Art. 25 –novies: segnalazione dei creditori pubblici qualificati

Per l'Agenzia delle Entrate, il solo debito IVA se superiore ad € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari della dichiarazione IVA dell'anno precedente.
LA segnalazione è comunque inviata se il debito risulta > € 20.000
(decorrenza dalle LIPE del I° trimestre 2022)

Per l'Agenzia della Riscossione, debiti erariali scaduti da oltre 90gg superiori a:
- 100.000€ per le ditte individuali;
- 200.000€ per le società di persone;
- 500.000€ per le altre società.

(decorrenza dai carichi affidati dal 1° luglio 2022)

La segnalazione contiene l'invito a chiedere la composizione negoziata della crisi ex art. 118/2021!

Art 25 – decies: segnalazione delle banche e degli intermediari finanziari

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art 106 del Testo Unico Bancario, nel momento in cui comunicano al cliente **variazioni, revisioni o revoche** degli affidamenti, ***ne danno notizia anche agli organi di controllo societari***, se esistenti.

A mezzo PEC
Spett.le
SPA
@LEGALMAIL.IT
c.a. Luca

Egr. Sig.

Presidente del Collegio Sindacale
della SPA
@odcecbrescia.it

Egr. Sig.

Sindaco della SPA
@odcecbrescia.it

Egr. Sig.

Sindaco della SPA
@odcecbrescia.it

Gent.le Sig.ra

Sindaco Supplente della SPA
@odcecbrescia.it

Egr. Sig.

Sindaco Supplente della SPA
@odcecbrescia.it

A mezzo PEC
e p.c. Spett.le
SPA
Società di Revisione
@LEGALMAIL.it

BANCO BPM

Oggetto: comunicazioni relative agli affidamenti MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 300.000,00 (trecentomila/00) – MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA MCC DI € 700.000,00 (Settecentomila/00)

Con riferimento ai fidi in oggetto, Vi comunichiamo che i competenti Organi deliberanti della Banca hanno deliberato le seguenti variazioni:
MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 300.000,00 (trecentomila/00) – CONCESSO
MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA MCC DI € 700.000,00 (Settecentomila/00) - CONCESSO

Per i fidi oggetto di variazioni sarà nostra cura sottoporre alla affidata gli atti contrattuali eventualmente da sottoscrivere per perfezionare le modifiche deliberate.
La presente comunicazione viene inviata agli organi di controllo societario [e alla società di revisione] in adempimento di quanto previsto dall'art. 25 decies del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Distinti saluti.

Banco BPM S.p.A.

inFinance

Gli strumenti necessari ai fini degli adeguati assetti organizzativi

0. La consapevolezza che tutti questi strumenti servono in primis all'azienda e non sono solo un obbligo di legge o una richiesta della banca in sede di concessione di credito con cui vuole «rompere le scatole».

Munirsi degli strumenti adeguati porta l'azienda a raggiungere in un colpo 3 obiettivi:

1) adempiere ad un obbligo di legge

2) attivare le *best practices* utili ad una BUONA e CONSAPEVOLE gestione aziendale

3) migliorare la comunicazione con gli istituti di credito

1. Una buona analisi dei bilanci storici per rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario

3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

Studiare il passato è un po' come guidare guardando nello **specchietto retrovisore tuttavia molte delle problematiche che si osserveranno in futuro hanno delle radici nel passato**.

L'azienda dovrebbe quindi avere al suo interno gli strumenti per poter realizzare una buona analisi storica.

Vediamone un esempio!

Alcune linee guida: la lista particolareggiata

Informativa a cura:		Quesito	Ipotesi integrativa
Imprenditore (consulente)	2.1	L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni?	In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.
Imprenditore (consulente)	2.2	La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?	In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.
Imprenditore (consulente)	2.3	È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?	In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.
Imprenditore (consulente)	2.4	È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?	In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
Imprenditore (consulente)	2.5	I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi?	In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.
Imprenditore (consulente)	2.6	Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?	In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.
Esperto	2.7	L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile?	In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell'imprenditore/consulente).
Imprenditore (consulente)	2.8	Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari?	È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?

inFinance

2. Un piano almeno biennale

3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) […]

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

- Al fine di godere di un proiezione finanziaria costantemente a 12 mesi non basta implementare un budget di tesoreria.
- Serve redigere una **pianificazione d'impresa almeno biennale**. In questo caso avremmo sempre garantita la copertura della visibilità dei dati a 12 mesi.

Cosa meglio di un business plan?

- Nell'esempio che vedremo affronteremo un piano biennale semplificato quale modello per effettuare analisi di base e stress test!

Basta così?
In realtà è richiesto anche un budget di tesoreria!

Dove sta scritto?

- L'obbligo nasce dal «combinato disposto» dell'art. 3 CCII ove specifica che:

«3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

> *c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.»*

Cosa prevede la lista particolareggiata al paragrafo 1.5?

«1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa.

1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore). In difetto l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.»

Vediamone un esempio!

Basta quanto precede?

La «check list» e il «test pratico» istituiti presso la Camera di Commercio

La composizione negoziata

È stata istituita una **piattaforma telematica nazionale presso la Camera di Commercio** (composizionenegoziata.camcom.it) con

1. Check list particolareggiata il cui contenuto dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.
2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento che in base ai risultati ottenuti a seguito del suo svolgimento decreta il grado di complessità del risanamento o la sua eventuale non perseguibilità.

Art. 25 undecies CCI - **Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.** L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

La check-list (lista di controllo) particolareggiata con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza

Organizzazione dell'impresa	Analisi disponibilità: risorse tecniche, skill, monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale, KPI, budget tesoreria a 6 mesi
Situazione contabile e andamento corrente	Situazione contabile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 gg., redatta nel rispetto dell'OIC 30
Strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi	Individuazione delle cause della crisi e dei possibili rimedi, valutando l'efficacia delle strategie di intervento
Proiezioni dei flussi finanziari	Redazione di un accurato processo per la stima e la verifica della coerenza dei flussi finanziari
Risanamento del debito	Sostenibilità del piano di risanamento con particolare riferimento ai flussi finanziari liberi al servizio del debito
Gruppi di imprese	Specifiche previste in presenza di gruppi di imprese

Basta quanto precede? Il nuovo test di salute delle imprese…

Il Sole 24 Ore Venerdì 1 Ottobre 2021

Crisi d'impresa, le chance di uscita quantificate dal test

Diritto dell'economia

Nel decreto della Giustizia le indicazioni operative per la procedura negoziata

Decisivo il rapporto tra entità del debito e flussi finanziari

Giovanni Negri

Quaranta pagine, cinque sezioni, tre allegati. Ecco il decreto del ministero della Giustizia, ancora in via di ultimazione, che corrobora la composizione negoziata della crisi d'impresa che dovrà partire il 15 novembre. Cruciali i temi toccati che vanno da un test pratico per la verifica della ragionevole prospettiva di risanamento, a una check list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e l'analisi della sua coerenza, a un protocollo di conduzione della composizione negoziata, alla formazione degli esperti, alla determinazione di una piattaforma gestita da Unioncamere dove rendere operativa l'autodiagnosi dell'imprenditore e la lista di controllo dettagliata sulle dimensioni dell'impresa. Ma del decreto fanno parte anche le indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate (per esempio, soci, fornitori, banche, Entrate, Inps) e un facsimile di istanza online di accesso alla procedura.

Nel dettaglio, il test deve permettere una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari. In particolare, per svolgere un test preliminare, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare a esaminare l'indebitamento e i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (per esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite extra).

Il test, si premura di sottolineare il decreto, non deve essere considerato sullo stesso piano degli indici della crisi introdotti dal Codice, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

Il decreto poi identifica due totali, uno corrispondente al debito, comprendente voci come le linee di credito bancario utilizzate senza prevedibile rinnovo e le rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due anni, e uno relativo ai flussi annui di servizio al debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare.

Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui, superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria, del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione, dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

Più in particolare, un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a due. In questo caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento.

Superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.

Se, invece, l'impresa si presenta a regime in condizioni di squilibrio economico, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione (per esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autovalutazione parte da indebitamento e andamento economico attuale depurato da eventi non ricorrenti

L'ESAME
Fari puntati su linee di credito e rate di mutui in scadenza a due anni

inFinance

inFinance

FORMAZIONE E CONSULENZA SPECIALIZZATA IN
FINANZA AZIENDALE, **CONTROLLO DI GESTIONE** E **BANKING**.

inFinance S.r.l.
Via Domenichino 27 20149 Milano
P. IVA 09220050968

t. +39 02 8689 1763
info@infinance.it
www.infinance.it

Seguici anche su

Il sistema interno di gestione per la qualità
è certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
per i settori EA 35 e EA 37

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION